

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2018

WELFARE AZIENDALE ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI CON REDDITI ASSIMILATI

Anche gli amministratori che percepiscono compensi qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (che quindi hanno un cedolino paga) possono usufruire della disciplina fiscale degli oneri di utilità sociale rientranti nel sistema di welfare aziendale rinnovato dalla legge di Stabilità per il 2016, con benefici per le imprese e i lavoratori resi ancora più interessanti a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 e dalla manovra correttiva (DI 50/2017).

Per usufruire della detassazione è necessario, infatti, che si tratti di erogazioni in natura (non di erogazioni sostitutive in denaro) che perseguano specifiche finalità educative, ricreative e simili, messe a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti, senza che rilevi la circostanza che i servizi siano corrisposti per iniziativa unilaterale del datore di lavoro o sulla base di una contrattazione preventiva.

La Direzione, ha chiarito che l'applicazione delle disposizioni elencate nel comma 2, articolo 51 è esclusa solo quando i servizi indicati siano rivolti ad personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori, riconoscendo pertanto anche agli amministratori la possibilità di usufruire del benefit detassato.

RINVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CARBURANTI

Per i carburanti si profila un doppio regime. Chi vorrà continuare a usare la scheda carburanti potrà continuare a farlo per tutta la seconda metà del 2018 (quindi fino al 31/12/2018

Allo stesso tempo, il nuovo sistema della fatturazione elettronica potrà comunque essere utilizzato da professionisti e imprese, ricordandosi però che in questo caso per ottenere la detrazione Iva e la deduzione dei costi bisognerà pagare con strumenti tracciabili (carta di credito, bancomat, bonifico, assegno)



COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

ACQUISTO DI CARBURANTI CON FATTURA ELETTRONICA – DEFINITO L'AMBITO DI APPLICAZIONE – ESCLUSIONE DI GPL E METANO

Non tutti i rifornimenti alla stazione di servizio saranno soggetti, fin dal prossimo 1° luglio, alla e-fattura anche se la stessa è facoltativa (vedi articolo pagina 1).

Come ha precisato l'agenzia delle Entrate richiamando il comma 917, articolo 1, della legge 205/2017, le nuove regole di fatturazione elettronica si applicano alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori per autotrazione.

Tuttavia, il comma 920, che ha efficacia dalla stessa data, modifica l'articolo 22 del Dpr 633/1972 il quale richiede l'e-fattura anche per gli acquisti delle altre tipologie di carburante per autotrazione parlando genericamente, il comma 3, di «acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione» come pure, ai fini della detraibilità dell'imposta l'articolo 19-bis 1 non né declina differenziazioni in termini di tipologia di carburante ma eventualmente in termini di impiego destinato ad «aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore».

Ciò comporta come prima conseguenza, secondo i chiarimenti forniti dalla circolare 8/E/2018, che **la cessione del gas metano e del Gpl per autotrazione**, **siano esclusi**, almeno fino al 1° gennaio 2019, dalla fatturazione elettronica.